



LEGGE DI BILANCIO E COLLEGATO LAVORO

**Webinar - Centro Studi Nazionale ANCL
16 gennaio 2024**

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Tracciabilità spese di trasferta
(Legge Bilancio 2025)
- Bonus Nascite 2025
(Legge Bilancio 2025)
- Congedi parentali
(Legge Bilancio 2025)

Dott. Francesco Geria

Consulente del Lavoro e

membro del Centro Studi Nazionale ANCL

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Disposizioni applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

All'art. 51, C. 5 del TUIR D.p.r. n. 917/1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) in ambito alle trasferte o alle missioni fuori del territorio comunale, *«i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, non concorrono a formare il reddito se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».*

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Disposizioni applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Inoltre,

- 2) *le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, **sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili** nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Art. 51, comma 5

(ante modifica L. 207/2024 ma con modifica del D.Lgs 13 dicembre 2024, n. 192 – Revisione regime impositivo dei redditi)

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese **di viaggio e trasporto comprovate e documentate**, concorrono a formare il reddito.

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Art. 51, comma 5

(post modifica L. 207/2024)

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese **di viaggio e trasporto comprovate e documentate**, concorrono a formare il reddito.

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, non concorrono a formare il reddito se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE	<p>Tutte le spese di trasferta effettuate dai dipendenti, collaboratori, soci e amministratori dovranno essere tracciate attraverso strumenti di pagamento idonei.</p> <p>In caso contrario:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese non saranno deducibili per l'azienda• i rimborsi ai lavoratori non potranno essere considerati esenti da imposizione fiscale e contributiva.
STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI	<p>Per garantire la deducibilità e l'esenzione fiscale, le spese di trasferta dovranno essere sostenute tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">• carte di credito, debito o prepagate (es. Bancomat);• assegni bancari, postali o circolari;• app di pagamento via smartphone;• altri sistemi tracciabili (es. Telepass). <p>Le aziende potranno facilitare il rispetto della normativa dotando i propri lavoratori di carte prepagate aziendali o indicando chiaramente che eventuali anticipi di spesa verranno rimborsati solo dietro presentazione di documentazione comprovante l'utilizzo di metodi tracciabili.</p>

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI	<p>Le seguenti spese saranno deducibili per l'azienda e non imponibili per il lavoratore <u>solo se tracciate</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vitto e alloggio;• Rimborsi analitici per spese di trasporto. <p>In <u>assenza di tracciabilità</u>, le spese:</p> <ul style="list-style-type: none">• non saranno deducibili per l'azienda;• saranno assoggettate a contributi e tasse per il lavoratore.
SOCI E AMMINISTRATORI	<p>Anche per soci e amministratori valgono le medesime disposizioni dei lavoratori dipendenti. Le spese di trasferta dovranno essere tracciate per poter:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere deducibili dal reddito aziendale;• evitare l'imponibilità del rimborso

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Altre modifiche:

ART. TUIR	MODIFICA
ART. 54 TUIR	<p>Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, <u>addebitate analiticamente al committente</u>, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le <u>trasferte dei dipendenti</u> ovvero corrisposti a <u>lavoratori autonomi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• SONO DEDUCIBILI SE EFFETTUATE CON I METODI TRACCIABILI.

Attenzione alle nuove disposizioni di determinazione del reddito lavoro autonomo di cui al D.Lgs 13 dicembre 2024, n. 192 !!!!

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA – Art. 1, c. 81-86

Altre modifiche:

ART. TUIR	MODIFICA
ART. 95 TUIR	<p>Si aggiunge il comma 3-<i>bis</i>, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, secondo il quale:</p> <ul style="list-style-type: none">• le SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, NONCHÉ I RIMBORSI ANALITICI DELLE SPESE PER VIAGGIO E TRASPORTO, EFFETTUATI MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA indicati nelle lettere precedenti, SOSTENUTE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
ART. 108 TUIR	Con riferimento alla deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza , si specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili .

BONUS NASCITE – Art. 1, c. 206-208

L'assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2025** per nuclei familiari con **ISEE < a 40.000 euro annui** - Importo una tantum - **non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.**

Al fini del riconoscimento è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso:
 - del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
 - ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

BONUS NASCITE – Art. 1, c. 206-210

L'assegno una tantum è erogato nel **mese successivo a quello di nascita o di adozione** e l'INPS provvede alla gestione del nuovo istituto, ivi compresa la suddetta attività di monitoraggio finanziario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

In caso di discostamento della spesa per il finanziamento all'assegno, si provvederà a rideterminare il valore annuo dell'importo e dell'indicatore ISEE.

CONGEDI PARENTALI – Art. 1, c. 217-218

Si rende strutturale, a decorrere dal 2025, l'elevazione all'80 % dell'indennità di congedo per complessivi 3 mesi (anziché i due previsti nel 2024), utilizzabili in alternativa da entrambi i genitori, fino ai 6 anni del figlio.

Applicazione delle nuove disposizioni

Le modifiche si riferiscono ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente alle seguenti date:

- **31 dicembre 2023 per le disposizioni relative al primo periodo di congedo;**
- **31 dicembre 2024 per le modifiche riguardanti i successivi periodi.**

Disciplina 2024	2 mesi di congedo all'80%	Soggetti che terminano il periodo di congedo maternità/paternità dopo il 31.12.2023
Nuova disciplina	3 mesi di congedo all'80%	Soggetti che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023 e dopo il 31.12.2024
	Per i periodi restanti il congedo è indennizzato al 30%	

CONGEDI PARENTALI – Art. 1, c. 217-218

	PERIODO	% ind.	LIMITE DI ETA'	ULTERIORI CONDIZIONI
GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO TERMINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2022	9 mesi	30%	12 anni	3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
	Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi			Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione
GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO TERMINATO DOPO IL 31 DICEMBRE 2022 MA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2023	1 mese	80%	6 anni	In alternativa tra i 2 genitori
	Ulteriori 8 mesi	30%	12 anni	3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
	Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi			Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione

CONGEDI PARENTALI – Art. 1, c. 217-218



	PERIODO	% ind.	LIMITE DI ETA'	ULTERIORI CONDIZIONI
GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO TERMINATO DOPO IL 31 DICEMBRE 2023 MA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2024	2 mesi	80%	6 anni	In alternativa tra i 2 genitori
	1 mese su richiesta dopo il 31 dicembre 2024			In alternativa tra i 2 genitori
	Ulteriori mesi per un totale di 9	30%	12 anni	3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
	Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi			Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione
GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO TERMINATO DOPO DEL 31 DICEMBRE 2024	3 mesi	80%	6 anni	In alternativa tra i 2 genitori
	Ulteriori 6 mesi	30%	12 anni	3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
	Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi			Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione

CONGEDI PARENTALI – Art. 1, c. 217-218

Circolare Inps 15 gennaio 2025, n. 3 (par.4)

... A seguito della novella, si prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, **di un elevamento dell'indennità per congedo parentale all'80% per un periodo complessivo di 3 mesi**, articolato come segue:

- un mese **con indennità maggiorata all'80%** dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
- un altro mese **con indennità maggiorata al 60%** dalla legge di Bilancio 2024 **e ulteriormente elevato all'80%** dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese **con indennità maggiorata all'80%** dalla legge di Bilancio 2025,

e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell'indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

.....

Grazie della vostra attenzione

Il presente materiale sarà
disponibile
su www.ancl.it

Dott. Francesco Geria

*Consulente del Lavoro e membro del Centro
Studi Nazionale ANCL*